

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	35
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	35
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta di testo unificato del relatore</i>)	39
Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
AVVERTENZA	36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.10

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

C. 2008 Governo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore*, illustra la proposta di parere presentata evidenziando come questa abbia per oggetto unicamente le questioni di stretta competenza della Commissione Giustizia. Ritiene opportuno fare questa precisazione in quanto anche altre parti del provvedimento trasmesso dalle Commissioni di merito, rispetto a quelle oggetto della proposta di parere, meriterebbero in realtà dei rilievi.

Manlio CONTENTO (PdL), dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di parere del relatore, sottolinea la singolarità che deve essere rilevata nel constatare che continuano a moltiplicarsi organismi pubblici le cui competenze non potranno che interferire con quelle di organi preesistenti ed in particolare del Governo. A tale proposito, evidenzia come i rapporti tra l'istituendo Garante e il Governo siano squilibrati, essendo addirittura previsto che il Governo debba sentire il Garante in occasione della predisposizione di disegni di legge. Sottolinea pertanto che il testo trasmesso dalle Commissioni I e XII attribuisce una serie di compiti al Garante che si inseriscono nel rapporto tra Governo e Parlamento, incidendo, pertanto, in maniera negativa anche sul ruolo del Parlamento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che il gruppo dell'Italia dei valori è favorevole all'istituzione di una autorità alla quale affidare compiti di tutela dei minori. Ciò non significa che a questo organo si debbano attribuire competenze che istituzionalmente sono proprie di altri organi. Non condivide la proposta di parere del relatore nella parte nella quale viene chiesta la soppressione della disposizione secondo la quale il Garante può segnalare alla Procura della Repubblica situazioni di disagio di minori, ovvero comportamenti che potrebbero integrare reati contro i minori, ritenendo che tale disposizione sia invece di estrema importanza in quanto chiarisce anche quale debba essere la natura dei rapporti tra Garante ed autorità giudiziaria. Rileva inoltre che anche la condizione secondo la quale l'accesso a banche dati od archivi debba essere condizionata dall'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali sia eccessiva, limitando sostanzialmente le possibilità di intervento del Garante in relazione a situazioni di disagio dei minori. Conclude invitando il relatore a proporre un parere

nella cui premessa siano inseriti eventuali rilievi, ma che non contenga alcuna osservazione o condizione. Preannuncia che sulle parti che non sono di competenza della Commissione giustizia e che quindi non possono essere oggetto del parere il suo gruppo presenterà degli emendamenti in Assemblea, affinché possa essere meglio definita, anche con l'eventuale attribuzione di ulteriori funzioni, la competenza dell'istituendo Garante.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ritiene che sarebbe più opportuno trasformare la condizione relativa alle segnalazioni che può effettuare il Garante alla Procura della Repubblica in una osservazione che rimetta alla discrezionalità delle Commissioni di merito la scelta definitiva in relazione ai rapporti tra il Garante e l'autorità giudiziaria. Per quanto attiene, invece, ai compiti che sono stati attribuiti dalle Commissioni di merito al Garante rileva come questi per lo più non rientrino nell'ambito di competenza della Commissione giustizia, la quale pertanto non ha alcuna possibilità di esprimersi in merito ad essi.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, osserva che proprio in ragione dell'ambito di competenza della Commissione giustizia non ha ritenuto di inserire nella proposta di parere i rilievi relativi ai compiti assegnati al Garante ed in particolare alla scelta di individuarli in maniera particolarmente dettagliata.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di essere favorevole all'istituzione di un Garante per i minori al quale siano affidati compiti di coordinamento delle diverse attività di tutela di tali soggetti. Tuttavia, esprime una serie di perplessità sul testo in esame, evidenziando come non appaiono coordinati i compiti attribuiti al Garante con quelli di altri organi pubblici.

Federico PALOMBA (IdV), pur sottolineando l'importanza dell'introduzione anche nell'ordinamento italiano di una au-

torità alla quale sia affidato il compito di coordinare le attività di tutela dei minori e di vigilare su di esse segnalando all'autorità giudiziaria gli eventuali disagi minori riscontrati, dichiara di condividere molte delle perplessità espresse sul testo in esame. Ritiene che le funzioni del Garante dovrebbero essere meglio individuate al fine di renderlo un efficace strumento in grado di compensare la debolezza che in concreto affievolisce i diritti dei minori. Osserva che la mancanza di chiarezza nella delimitazione delle funzioni del Garante finisce per ripercuotersi negativamente sulla efficacia delle misure che questo potrebbe adottare. Per quanto attiene alla proposta di parere, dichiara di non condividere le condizioni apposte, le quali, qualora dovessero essere accolte, potrebbero determinare una sensibile diminuzione dei poteri dell'organo che si intende costituire. Considerata la complessità del testo e la delicatezza del ruolo che si dovrebbe affidare al Garante, chiede che sia concesso un ulteriore tempo alla Commissione Giustizia per poter esprimere il parere.

Carolina LUSSANA, *presidente*, replica all'onorevole Palomba facendo presente che le Commissioni riunite I e XII sono convocate per domani per concludere l'esame del provvedimento considerato che lo stesso è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo. Ciò significa che la Commissione Giustizia deve esprimere il proprio parere entro la seduta odierna.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, pur ribadendo di condividere molti dei rilievi sulle competenze attribuite al Garante dal testo in esame, ritiene che queste non possano essere trasformate in condizioni, in quanto travalicano l'ambito di competenza della Commissione Giustizia. A tale proposito, rileva come, per quanto non sia condivisibile la scelta di prevedere che il Garante debba essere un organo monocratico anziché collegiale, la Commissione giustizia non abbia alcuna competenza su tale punto per trasformare il rilievo in una osservazione o condizione.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che la questione dell'ambito di competenza della Commissione Giustizia possa essere risolta inserendo in premessa, anziché delle perplessità, un invito alle Commissioni di merito affinché si soffermino ulteriormente su alcune questioni, quali, ad esempio, quelle inerenti ai rapporti tra il Garante e il Governo nonché alla composizione monocratica dell'istituenda autorità.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) ritiene che la Commissione giustizia debba comunque esprimere un parere dal quale risulti chiaramente che l'autonomia attribuita al Garante non significhi che lo stesso sia un organo privo di responsabilità sottratto dall'obbligo di osservare la legge.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce l'opportunità che la Commissione non apponga alcuna condizione od osservazione al proprio parere, che, in considerazione dell'importanza dell'istituzione di un'autorità con compiti di tutela dei minori, dovrebbe essere meramente favorevole.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, all'esito del dibattito svoltosi presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che sia estremamente importante ed urgente che in questa Commissione Giustizia si apra un dibattito sulla situazione delle carceri italiane, ricordando come oggi si sia svolta una manifestazione degli agenti della Polizia penitenziaria in Piazza Montecitorio. Ricorda la situazione di gravissimo disagio in cui vivono i detenuti, che si trovano in grande sovrannumero rispetto alla reale capienza degli istituti penitenziari, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria. Sottolinea, in particolare, come vi siano già nuove carceri disponibili, che però non possono essere utilizzate per mancanza di personale e come negli istituti penitenziari si registrino molti fatti delittuosi, che riguardano tanto i detenuti quanto gli agenti della Polizia penitenziaria, nonché un elevato numero di suicidi. Chiede quindi che si possa aprire quanto prima un dibattito su questi temi, affrontando anche le problematiche che riguardano la Polizia penitenziaria, chiedendo che sia sentito il responsabile nazionale della UIL Penitenziaria, Eugenio Sarno.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda come nella seduta del 17 settembre scorso la Presidente Bongiorno abbia rilevato l'esigenza di audire il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Franco Ionta. Tale audizione dovrebbe aver luogo nel corso della prossima settimana. La Presidente Bongiorno, inoltre, ha invitato i rappresentanti dei gruppi a designare i componenti del Comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari, ritenendo appunto prioritaria la costituzione di tale organismo.

Rita BERNARDINI (PD) dopo aver manifestato il proprio interesse a far parte del « Comitato carceri », rileva che potrebbe essere utile per aprire un dibattito anche in Assemblea sul tema delle carceri prendendo spunto da atti di indirizzo già presentati o che saranno presentati in

relazione alla situazione di continua emergenza che si vive negli istituti penitenziari.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda che, ai fini della costituzione del Comitato per l'esame dei problemi penitenziari, dovranno essere i rappresentanti di ciascun gruppo a designare i componenti.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.

C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2009.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto nella redazione di una proposta di testo unificato sostanzialmente soddisfacente, soprattutto nelle parti relative alla cooperazione giudiziaria ed al diritto penale sostanziale. Rileva, peraltro, una carenza con riferimento al mancato richiamo dei principi generali di diritto penale internazionale. A tal fine potrebbe essere utile integrare una disciplina analoga a quella prevista dagli articoli da 1 a 21 della sua proposta di legge n. 1695, con particolare riferimento all'articolo 7 in tema di prescrizione, nonché della proposta di legge numero 2445 presentata dall'onorevole Bernardini. Precisa infatti come l'intero impianto normativo potrebbe essere indebolito dalla previsione della prescrittibilità dei reati in questione.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, esprimendo apprezzamento per l'intervento dell'onorevole Gozi, con particolare riferimento all'esigenza di prevedere la imprescrittibilità di alcuni reati estremamente odiosi, precisa che la proposta di testo unificato è aperta ai suggerimenti che dovessero pervenire dai colleghi poiché su una materia come quella in esame è necessaria la più ampia condivisione pos-

sibile. Ritiene inoltre che potrebbe essere utile svolgere un ciclo di audizioni.

Rita BERNARDINI (PD) si riserva di indicare i nominativi dei soggetti che riterrrebbe utile audire.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, presenta una nuova proposta di testo unificato che tiene conto dei rilievi emersi nel corso della precedente seduta (*vedi allegato 3*).

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

C. 1895 Palomba.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2009.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene utile che sul provvedimento si svolta un ciclo di audizioni e si riserva di indicare i soggetti che potrebbero essere auditi.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008 Governo ed abb.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che

l'articolo 3, comma 5, prevede che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza;

tale disposizione appare superflua e potrebbe ingenerare dubbi sul piano interpretativo sia in relazione alle competenze del Garante nonché ai rapporti tra tale organo e l'autorità giudiziaria;

l'articolo 4, comma 4, prevede che l'istituendo Garante possa richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

appare preferibile che l'istituendo Garante, anziché limitarsi a consultare il Garante per la protezione dei dati personali, chieda a quest'ultimo di essere autorizzato all'accesso;

in considerazione del ruolo che la legge attribuisce al Garante per la protezione dei dati personale, appare infatti opportuno che questi compia un'accurata valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accesso, anche nel caso di richiesta proveniente da altra autorità Garante,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguenti condizioni:

a) sia soppresso il comma 5 dell'articolo 3;

b) all'articolo 4, comma 4, le parole « sentito il Garante » siano sostituite con le seguenti: « previa autorizzazione del Garante ».

ALLEGATO 2

**Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008 Governo ed abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

Disegno di legge C. 2008 Governo ed abb., recante: « Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza », come risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che questo suscita alcune perplessità che potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle Commissioni di merito, come, ad esempio, la scelta di configurare il Garante come organo monocratico e quella di attribuire al medesimo alcuni compiti che sembrerebbero interferire con altri che la legge già attribuisce al Governo;

in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, osservato che:

l'articolo 3, comma 5, prevedendo che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza, conferisce al Garante dei compiti per il cui

svolgimento non appare necessaria una fonte di legittimazione di natura legislativa se non nel caso in cui da un comportamento omissivo si vogliano far derivare delle forme di responsabilità per il Garante;

l'articolo 4, comma 4, prevede che il Garante possa richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apparendo invece preferibile che l'accesso sia condizionato all'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di meglio garantire il contemperamento tra gli interessi affidati alla cura dell'istituendo Garante e la protezione della *privacy* dei soggetti interessati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 4, le parole « sentito il Garante » siano sostituite con le seguenti: « previa autorizzazione del Garante »;

e con la seguente osservazione:

le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 3.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.**C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio,
C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.****NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE**

ART. 1.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-quater*. Ai soggetti imputati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti imputati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. »

ART. 2.

1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o la sollecita, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

ART. 3.

1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato incandidabile, per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, e, se eletto, l'organo di appartenenza ne delibera la decadenza.

2. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di incandidabilità o di decadenza.